

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1 DEL COMMISSARIO AD ACTA

PROT. N. 0017816 / PRGTRVR011

VARIANTE N. 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL TERRITORIO DI RIVA DEL GARDA (PRG), PER L'AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE: PRIMA ADOZIONE

L'anno duemiladodici, addì quattordici del mese di giugno (14.06.2012), alle ore 14:30 nella Sede municipale, si sono riuniti i signori:

- GIUSEPPE SEVIGNANI

- nella qualità di Commissario ad acta nominato dalla Giunta Provinciale di Trento in seduta dd. 18.05.2012 con provvedimento Prot. n. S110/12/290709/8.4.3/12-11 con il compito di procedere all'adozione della variante normativa al PRG suddetta;

- ALDA GUELLA

- nella qualità di Segretario comunale a scavalco secondo disposizioni, ricevute dal Servizio Autonomie Locali con telegramma Prot. n. 0017558 dd. 13.06.2012, d'incarico temporaneo limitatamente all'adozione della variante normativa al PRG suddetta e per incompatibilità sia della Segretario Generale del Comune - dott.ssa Lorenza Moresco, che della Vice Segretario del Comune - dott.ssa Anna Cattoi;

per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

RELAZIONE:

Va premesso e considerato che per l'approvazione di varianti ai piani regolatori generali si applica quanto previsto dall'art. 148, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel contestuale rispetto delle disposizioni transitorie individuate all'art. 6 bis del regolamento di attuazione, approvato con DPGP dd. 13.07.2010 n.18-50/Leg.

Come chiarito con la circolare provinciale di data 15 maggio 2008 prot. n. 4740/08, la norma sopra richiamata: "... è finalizzata ad evitare che le amministrazioni comunali effettuino scelte urbanistiche di carattere strategico riguardanti temi attribuiti dalla nuova legge urbanistica e dal nuovo PUP al livello di pianificazione intermedio della comunità".

Ne consegue che in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità dovranno intendersi ammesse in via transitoria le varianti urbanistiche non comportanti modifica sostanziale nell'impostazione del PRG, qualificate nel dettaglio con il regolamento di attuazione all'art. 6.

L'attuale variante deriva principalmente dall'esigenza di introdurre nel vigente PRG nuovi contenuti necessari per rendere compatibili le previsioni normative con le disposizioni provinciali d'interesse urbanistico recate dalla legge provinciale del 4 marzo 2008, n. 1 e dalla relativa disciplina attuativa.

Assume rilevanza urbanistica infatti il recepimento nel dettaglio della riforma tecnica provinciale in materia, costituita dal Codice dell'Urbanistica e dell'Edilizia, che raccoglie nell'insieme le norme in vigore ed i provvedimenti di riferimento.

A scopo esplicativo si enunciano i principali provvedimenti della Giunta provinciale che hanno comportato una puntuale revisione delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.):

1. Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni (testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011), di attuazione dell'art. 36, comma 2, della L.P. 1/2008;
2. Disposizioni provinciali in materia di distanze (testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1858 di data 26 agosto 2011), di attuazione dell'art. 58 della L.P. 1/2008;
3. Spazi di parcheggio (testo coordinato dell'allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1921 di data 8 settembre 2011), di attuazione dell'art. 59 della L.P. 1/2008;

4. Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali (testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011), di attuazione dell'art. 64 della L.P. 1/2008;
5. Fasce di rispetto cimiteriale (testo coordinato dell'allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011), di attuazione dell'art. 66 della L.P. 1/2008;
6. Disposizioni attuative in materia di aree produttive del settore secondario (indirizzi applicativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 621 di data 23 marzo 2012 e testo coordinato dell'allegato 6 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 1858 di data 26 agosto 2011), di attuazione dell'art. 33 del PUP 2008;
7. Riforma della disciplina provinciale in materia di campeggi (testo dell'articolo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 472 di data 9 marzo 2012);
8. Disposizioni transitorie in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale (testo coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 177 di data 4 febbraio 2011, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1066 di data 20 maggio 2011 e n. 1787 di data 19 agosto 2011);
9. Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari interventi nelle aree agricole e di apiari (testo allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1921 di data 8 settembre 2011).

Va rilevato che l'adeguamento normativo risulta effettuato anche con riguardo alla fattispecie di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento circa le strutture di carattere precario, con riferimento all'attuazione dell'art. 52, comma 7, lettera d), della L.P. 1/2008.

Sono state inoltre introdotte nelle N.T.A. precise disposizioni operative in materia di apparecchi da gioco, in seguito all'integrazione della L.P. 9/2000 da parte della legge finanziaria provinciale n. 18 del 27.12.2011.

Va precisato che, a fini urbanistici, nelle N.T.A. viene data esecuzione alla sentenza TRGA n. 129/2011, con effetti espliciti sulla previsione di zona fieristica (salvo l'esito del ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dal Comune in merito alla predetta sentenza, ai fini di tutela dei rilevanti interessi pubblici coinvolti).

Nella fattispecie, il coordinamento tra disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e pianificazione urbanistica di livello locale ha comportato in particolare delle innovazioni rispetto ai metodi di misurazione, introdotte nel testo normativo come nuovi criteri di calcolo della superficie lorda utile e dell'altezza dell'edificio, in coerenza con le definizioni di cui all'allegato 1 delle deliberazioni della Giunta provinciale n.

2023 di data 3 settembre 2010 e n. 1427 di data 1° luglio 2011.

Merita però evidenziare che nel recepimento delle specifiche previsioni, rispettivamente riferite alla superficie lorda utile ed all'altezza, si è ritenuto risponda all'interesse generale non abbandonare del tutto i riferimenti già esistenti, in modo da mantenere l'applicazione degli indici costruttivi consolidati per le singole destinazioni di zona, con un certo grado di continuità operativa.

Le modifiche normative risultanti dalla variante sono specificate nel testo dell'Aggiornamento normativo (allegato 2), facente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, a cui pertanto si rimanda per un completo approfondimento.

Si precisa che, per adempiere alle necessità di pianificazione del territorio imposte con le nuove disposizioni di livello provinciale, con il presente provvedimento di variante urbanistica vengono introdotte solo disposizioni normative generali, predisposte d'ufficio col coordinamento esterno del dott. ing. Mariano Polli.

Tutto ciò premesso,

IL COMMISSARIO AD ACTA

Preso atto che il Consiglio comunale di Riva del Garda in data 14 maggio 2012 non ha deliberato in merito, in quanto n. 16 consiglieri su 30 attualmente in carica hanno prodotto dichiarazioni di incompatibilità sui contenuti normativi della variante;

Visto che la Giunta provinciale in seduta di data 18.5.2012 (con provvedimento Prot. n. S110/12/290709/8.4.3/12-11), per l'adozione della variante normativa suddetta ha nominato il dott. Giuseppe Sevignani quale Commissario ad acta presso il Comune di Riva del Garda;

Esaminata la variante n. 10/2012 - di adeguamento d'ufficio della normativa del PRG alle innovazioni da ultimo introdotte in materia urbanistica dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, nonché dai corrispondenti provvedimenti attuativi - composta dai seguenti elaborati progettuali dd. giugno 2012, a firma dott. ing. Mariano Polli, che ne formano parte integrante e sostanziale:

1. Relazione illustrativa (allegato 1);
2. Aggiornamento normativo (allegato 2);

Visto che la 10^a variante al PRG si può considerare esente dall'assoggettamento alla procedura di rendicontazione urbanistica disciplinata dall'art. 12 del Regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, come emerge dalla

Relazione illustrativa (allegato 1);

Ritenuta la proposta di variante normativa suddetta al Piano Regolatore Generale del Comune di Riva del Garda meritevole di adozione, per le motivazioni contenute in premessa;

Visto il nuovo sistema pianificatorio introdotto dalla L.P. n. 1 del 2008 e dalla L.P. n. 5 del 2008;

Dato atto che la presente deliberazione rappresenta la prima adozione dell'adeguamento delle norme del PRG, dovranno dunque svolgersi le seguenti fasi amministrative, in applicazione del procedimento previsto dall'art. 148, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2008 e coerentemente alle disposizioni transitorie individuate con il regolamento di attuazione all'art. 6 bis:

- l'attuale adeguamento normativo della pianificazione locale n. 10/2012, assieme alla presente deliberazione, sono depositati a libera visione del pubblico negli uffici comunali per 30 (trenta) giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), su almeno un quotidiano locale e sul sito web del Comune;
- contemporaneamente al deposito, il progetto di adeguamento è trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica;
- entro il periodo di deposito, per 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R., chiunque può prendere visione del progetto di adeguamento e presentare osservazioni nel pubblico interesse;
- entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni il progetto di adeguamento, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute, è definitivamente adottato;
- fatti salvi i casi in cui si dà luogo alla ripubblicazione degli atti definitivamente adottati, la Giunta provinciale può procedere all'approvazione in sede propria del progetto di adeguamento, nel termine di 60 (sessanta) giorni;

Visti gli artt. 40 e 42 della L.P. n. 22 del 5.9.1991 ancora applicabili per quanto riferito alle varianti al Piano Regolatore, fatto salvo quanto previsto dalla L.P. 1/2008 all'art. 148, comma 4, nonché all'art. 35 per quanto attinente alla salvaguardia decorrente dalla deliberazione di adozione e nel contestuale rispetto delle disposizioni transitorie individuate con il regolamento di attuazione all'art. 6 bis;

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed il relativo regolamento di attuazione;

Precisato che in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità devono intendersi ammesse in via transitoria le varianti urbanistiche non comportanti modifica sostanziale nell'impostazione del PRG, qualificate nel dettaglio con il regolamento di attuazione all'art. 6;

Visti i provvedimenti deliberativi della Giunta provinciale d'interesse urbanistico: n. 2023 di data 3 settembre 2010; n. 177 di data 4 febbraio 2011; n. 1066 di data 20 maggio 2011; n. 1427 di data 1° luglio 2011; n. 1787 di data 19 agosto 2011; n. 1858 di data 26 agosto 2011; 1921 di data 8 settembre 2011; n. 472 di data 9 marzo 2012, n. 621 di data 23 marzo 2012;

Vista la circolare attuativa in ordine all'applicazione delle disposizioni transitorie per la predisposizione ed approvazione di strumenti urbanistici, inviata da parte dell'Assessore provinciale di merito con nota n. 4740/08-13-I-PGM dd. 15 maggio 2008;

Vista la L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm.;

Visto l'art. 82 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Dato atto che è stato previamente acquisito il parere stabilito dall'art. 81 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espresso ed inserito nella presente deliberazione, di cui forma parte integrante;

DELIBERA

1. di adottare la variante n. 10/2012 del Piano Regolatore Generale del territorio di Riva del Garda - finalizzata al recepimento in sede di pianificazione locale delle disposizioni attuative in tema di urbanistica introdotte con L.P. n. 1 del 2008 e ss.mm. - nei seguenti elaborati costitutivi datati giugno 2012 che, a firma dott. ing. Mariano Polli, sono allegati al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale:
 1. Relazione illustrativa (allegato 1);
 2. Aggiornamento normativo (allegato 2);
2. di dare atto che per il disposto di cui all'art. 42 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22, la citata variante n. 10/2012 con tutti i suoi elementi, insieme alla presente deliberazione, saranno depositati in visione al pubblico negli uffici comunali per 30 (trenta) giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sul B.U.R., su almeno un quotidiano locale e sul sito web del Comune, nonché contemporaneamente trasmessi al servizio provinciale competente in materia di urbanistica per gli adempimenti di competenza;
3. di demandare alla Responsabile del Progetto speciale di coordinamento per l'Ufficio di Piano gli incumbenti relativi alle necessarie forme di pubblicità e di deposito di cui al punto 2.;
4. di dare atto che dalla data odierna, agli effetti dell'art. 35 della L.P. 1/2008 e ss.mm., scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nell'adottata variante n. 10/2012;

5. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Nago-Torbole, in conformità a quanto disposto dall'art. 42 quarto comma della L.P. 22/1991 e modificazioni successive;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L., al fine di consentire l'immediato avvio della procedura relativa alle forme di pubblicità e di deposito;
7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

n. 2 allegati costitutivi della variante normativa, datati giugno 2012
MI/Urbanistica.

PARERE TECNICO - AMMINISTRATIVO

SETTORE 7 - Area Gestione del Territorio, Ambiente e Attività Produttive - Progetto speciale coordinamento Ufficio di Piano:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.

lì, 14.06.2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Ivana Martin

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO AD ACTA
f.to Giuseppe Sevignani

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
f.to Alda Guella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Supplente su attestazione del messo

c e r t i f i c a

che il presente provvedimento è in pubblicazione all'Albo comunale e all'Albo pretorio informatico, nei modi di legge, dal **14.06.2012** al **24.06.2012** ai sensi dell'art. 79 D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, con avviso che eventuali opposizioni possono essere formulate alla G.M. (art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992) ai sensi del precitato art. 79, comma 5.

li, 14 giugno 2012

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
f.to Alda Guella

ESECUTIVITA'

Fatta salva l'approvazione in sede propria della variante al P.R.G. da parte della Giunta Provinciale, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.06.2012:

- ⊗ dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, e non è stata oggetto di presentazione di opposizioni, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi del precitato art. 79, comma 5;

La variante n. 10 al PRG è stata:

- ⊗ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24/III del 15.06.2012;
- ⊗ depositata, unitamente alla deliberazione, in libera visione nella sede comunale, previo avviso al pubblico sul giornale locale L'Adige dd. 15.06.2012, presso l'Area Gestione del Territorio, Ambiente e Attività Produttive per 30 giorni consecutivi, a seguito dell'avviso sul BUR, fino a tutto il lunedì 16.07.2012; in relazione a detta procedura di pubblicazione, ai sensi degli artt. 40 e 42 della L.P. 22/ 1991, sono pervenute n. 14 osservazioni di rito, depositate agli atti;
- ⊗ esaminata nel merito dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento come da valutazione tecnica n. 32/12 di data 12.07.2012, pervenuta al Comune di Riva del Garda in data 16.07.2012 prot. n. 0020841, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 148 della L.P. 4.03.2008 n. 1.

li, 16 agosto 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Lorenza Moresco